CONVEGNO ITACA 7/11/2014

"Amministrazioni di Sostegno: quali regole e strumenti per una corretta gestione finanziaria e amministrativa della persona incapace/LA LEGGE – LA BANCA – IL FISCO"

Intervento: "una significativa case history sull'argomento" - avv. Stefano Zacchetti

1) La corretta gestione del patrimonio del beneficiario: intervento preventivo e successivo dell'a.d.s.

L'a.d.s. serve a gestire il denaro di chi non è nelle condizioni di farlo: fra i casi di ammissione ad una procedura per la tutela del soggetto debole a causa della sua incapacità strettamente dipendente dalla gestione del proprio denaro ci sono l'eccessiva prodigalità, la propensione al gioco (ludopatia), lo shopping compulsivo (oniomania), ma anche l'ossessione per il risparmio e l'accumulo di denaro (derivante da schizofrenia paranoide cronica), rispettivamente descritti nei casi T. Siena 28/3/2011, T. Varese 25/11/2009, T. Bologna e T. Varese, 3/10/2012 (casi 1 a 4: massime e/o testo integrale allegati).

La gestione dell'eventuale immobile di proprietà non dev'essere conservativa e volta a perseguire l'interesse del "dopo di noi" (si considerino sempre le ipotesi di vendita appartamento o nuda proprietà o rendita vitalizia, trust o atto di destinazione). E' stato ritenuto trascrivibile l'atto di destinazione contenuto in un decreto di nomina dell'a.d.s., T. Roma, 8/9/2008 e C.A. Roma, 4/2/2009 (casi 5 e 6: massime allegate).

La gestione degli strumenti finanziari e suggerimenti pratici: la diversa tutela dell'a.d.s. che compia un investimento sbagliato tramite un contratto di negoziazione con oppure senza il servizio accessorio di consulenza in materia di investimento, conseguenze in tema di adeguatezza e appropriatezza dell'investimento fra vecchia e attuale disciplina del Testo Unico Finanziario 24/2/1998, n. 58 e del Regolamento Consob c.d. intermediari.


2) La gestione del conto corrente: spesso viene negato il potere di accendere il rapporto home banking, bancomat e carta di credito per tutela della riservatezza (codici pin e password)


Il decreto di nomina a.d.s. ha valore di procura laddove specifica i poteri di rappresentanza dell'a.d.s.

La disciplina della protezione dei dati personali (art. 4 del Codice in materia di protezione dati personali), se da un lato prevede come "dati personali" i codici pin e password (qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale), e ammette che il consenso sia manifestato dall'interessato personalmente (art. 23), dall'altro caso esclude la necessità del consenso all'art. 24 quando la comunicazione dei dati personali serve "per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato".

Quindi se il contratto di conto corrente con home banking, bancomat e carta di credito è stato già sottoscritto dall'a.d.s. senza obiezioni, non deve essergli richiesto il consenso al trattamento dati personali per la consegna dei codici id e password, a meno che il contratto stesso non contenga la previsione del necessario successivo consenso manifestato dal beneficiario.

Pluris





Trib. Siena, 28/03/2011 Bernini A. c. Bernini A.

INFERMITA' DI MENTE, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE

Incapacità di intendere e di volere

TUTELA E CURATELA


Amministrazione di sostegno rapporti con l'interdizione

L'istituto dell'amministrazione di sostegno che trova applicazione nei casi in cui la persona sia affetta da menomazione fisica e psichica comportante l'impossibilità parziale o totale di provvedere ai propri interessi (ed è pertanto sotto tale profilo sovrapponibile all'interdizione ed all'inabilitazione) al fine di garantire alla stessa un'adeguata protezione con la minore limitazione possibile della capacità di agire, sia dal punto di vista personale che patrimoniale, viene ad essere escluso nelle sole ipotesi in cui il nuovo istituto non sia in grado di realizzare la tutela piena del beneficiario ossia non sia in grado di evitare il compimento di atti dannosi per il beneficiario stesso, da individuarsi essenzialmente nel compimento di atti di liberalità verso terzi o nell'utilizzazione incontrollata di somme di denaro o nel compimento di atti dannosi per sè o comunque contrari al proprio interesse che l'amministratore non abbia il potere di impedire.

FONTI

Massima redazionale, 2011

Pluris



Repertorio

Trib. Varese, 25/11/2009

TUTELA E CURATELA

Amministrazione di sostegno in genere




E' ammissibile il ricorso all'amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da ludopatia, al fine di fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilare sulla gestione del suo patrimonio imponendo soglie limite di spesa nell'ottica di un riacquisto della capacità di gestire il denaro e di una riduzione della propensione al gioco.

FONTI

Sito II caso.it, 2010

Pluris



Repertorio

Trib. Bologna Sez. I, 05/06/2008

P.M. c. YY

TUTELA E CURATELA

Amministrazione di sostegno rapporti con l'interdizione


Il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra amministrazione di sostegno e interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole, non deve essere individuato tenendo conto del quantum della incapacità della quale il soggetto da proteggere è affetto, quanto piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato; l'amministrazione di sostegno appare essere l'istituto di elezione e di primo e pronto impiego per l'apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo quando tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione. I casi in cui la protezione offerta dalla amministrazione di sostegno si rivela inadeguata ricorrono in primo luogo quando il patrimonio del disabile è cospicuo e complesso, cosicché non sarebbe possibile individuare specificamente nel provvedimento ex art. 407 c.c. i singoli atti o tipologie di atti deferiti all'amministratore; e, in secondo, luogo, quando occorre decidere contro o in assenza della volontà del beneficiario la struttura in cui egli deve essere ricoverato per necessità di cura: in questa seconda ipotesi, invero, è da escludere che il giudice tutelare abbia il potere di statuire sul luogo di residenza e cura del beneficiario contro il suo volere. (nel caso di specie: è stata accolta la domanda di interdizione proposta dal Pubblico Ministero contro persona affetta da


schizofrenia paranoide cronica, in presenza della quale l'interdicendo aveva dimostrato una assoluta incapacità a gestire gli aspetti della quotidianità e sviluppato una ossessiva modalità di risparmio e di accumulo di denaro).

FONTI

Massima redazionale, 2008

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.





IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VARESE. UFFICIO VOL. GIUR., (GT. G. BUFFONE) Ha pronunciato il seguente DECRETO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Omissis

La persona beneficiaria, sentita all'udienza del 3 ottobre 2012, ha confermato i rilievi svolti dai parenti stretti, ascoltati in sede di esame, così confermando, nei contenuti, l'istanza del 25 luglio 2012, finalizzata ad ottenere un supporto protettivo e di sostegno giuridico, per far fronte alla sua attuale difficoltà nel contenere la propensione al consumo irrazionale di denaro e riacquistare la capacità di risparmio e gestione efficiente del reddito. Si tratta, peraltro, di soggetto in cui la errata percezione del denaro, in una scala valoriale, ha determinato una incontenibile propensione al consumo mediante l'acquisto di beni di vario genere senza il carattere della necessità, in particolare abbigliamento, scarpe, prodotti per il corpo e simili (*shopping* ♥). La irrefrenabile voglia di spesa ha causato un grave danno alla persona beneficiaria: in sede di esame, si è discusso di debiti contratti (mediante finanziarie) per quasi 50 mila Euro con addirittura dimissioni presentata al datore di lavoro al solo fine di utilizzare il trattamento di fine rapporto. All'esito dell'esame, è emerso che la beneficiaria è motivata nel senso di riuscire a recuperare, gradualmente, la propria situazione di benessere.

Nella persona beneficiaria, la descrizione dei fatti e la specificità delle allegazioni, mette in luce la presenza di una sindrome da acquisto (*) compulsivo (*) (cd. (*) shopping (*) o oniomania: dal greco onios "in vendita," mania follia), tenuto conto della gravemente disordinata gestione del denaro: è sufficiente rilevare come, in un solo giorno, la beneficiaria sia capace di effettuare anche 4, 5 0 6 acquisti, fino a spendere tra le 200 e le 500 Euro in una settimana o un giorno, ovviamente con provvista del tutto inidonea a mantenere il ritmo di spesa: da qui debiti e contrazione del risparmio, tali da avere provocato un effettivo stato di dissesto finanziario in cui la beneficiaria è, in sostanza, mantenuta oggi dalla madre che paga le rate dei debiti accollati dalla figlia. Sfogliando le allegazioni documentali, è comunque possibile tratteggiare lo **® shopping** ® della persona beneficiaria in termini di acquisto patologico (e non anche normale),

Tenuto conto della attuale situazione della persona beneficiaria, si rende improcrastinabile un intervento di sostegno. Quanto alle concrete modalità "operative" dell'amministrazione, in questo settore, più che in altri, deve farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della <u>L. 3 marzo 2009, n. 18.</u> In ossequio al trattato in esame, tutte le norme a tutela dell'incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile. Nel caso di specie, pertanto, la situazione del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna l'introduzione di un percorso con il beneficiario stesso inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al consumo, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura.

Il percorso di sostegno va, però, necessariamente integrato di un supporto di tipo terapeutico o, comunque, assistenziale, che possa incidere la dove il solo risvolto giuridico si riveli insufficiente; in tal senso devono essere coinvolti sia il medico curante della persona beneficiaria, sia il Servizio Territoriale di Varese per il contrasto alle dipendenze

E' importante che l'amministratore di sostegno sia un soggetto che trova il consenso della persona beneficiaria: nel caso in esame, i familiari erano d'accordo sulla nomina del cognato.

P.O.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.

DICHIARA aperta l'amministrazione di sostegno A TEMPO DETERMINATO in favore di, nata a il.... 1971, residente in alla via TERMINE DI SCADENZA: in data 30 ottobre 2014.

NOMINA amministratore di sostegno il cogna to della persona beneficiaria,, nato in il 1965 e residente in alla via ..., che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al G.T., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c. Ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall'incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all'art. 350 c.c.

DISPONE che l'amministratore di sostegno, depositi nel fascicolo del procedimento, entro sessanta giorni dal Giuramento, l'inventario dei beni della persona beneficiaria, secondo il modulo disponibile in Cancelleria (MOD. 362 c.c.).

RICORDA I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE. Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l'amministrazione di sostegno.

Partecipazione del beneficiario L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma II, c.c.).

Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.). L'amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. L'amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l'azione per il rendiconto medesimo.

Adeguatezza della protezione. (413 c.c.). L'amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell'applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).

DISPONE che all'amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.

PROGRAMMA DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno provvederà ad attivare, in favore della persona beneficiaria, un conto corrente di nuova istituzione/creazione su cui far confluire tutte le entrate e i redditi. Il conto/ deposito dovrà godere della possibilità delle operazioni home banking cosicché l'amministratore possa costantemente monitorare le attività sul conto stesso; alla persona beneficiaria, verrà rilasciata una carta di debito (e non carte di credito) con la previsione di soglie settimanali fisse. Prima di stabilire la soglia settimanale, la persona beneficiaria stabilirà con l'amministratrice un "piano di spesa", specificando di quali somme necessita, settimanalmente, per la gestione ed li ménage quotidiano. Ogni ulteriore spesa fissa verrà direttamente domiciliata sul c/c. Nella previsione del piano, l'amministratrice introdurrà una provvista per l'eventualità di @ shopping @: provvista che, di mese in mese, deve essere costantemente ridotta. La persona beneficiaria deve custodire un "diario delle spese" in cui annoti e documenti qualunque acquisto o spesa, ivi incluse quelle da @ shopping. Il diario sarà vistato periodicamente dall'amministratrice che riferirà al giudice tutelare circa i progressi dell'amministrazione. Ogni spesa "fuori soglia" sarà autorizzata dall'amministratore solo previa verifica delle ragioni che la rendono utile o necessaria. L'amministratrice verificherà se le attuali posizioni debitorie sono o non aggredibili da un punto di vista civilistico, avvalendosi di un Avvocato specialista del settore, tenuto conto del particolare stato soggettivo della beneficiaria al momento della sottoscrizione degli atti: inviterà i creditori, se ritenuto vantaggioso, ad un tavolo di mediazione o trattativa per una composizione bonaria.

La capacità negoziale della persona beneficiaria è esclusa in modo assoluto per quanto riguarda ogni tipo di prestito, mutuo, finanziamento: nessun contratto sarà valido senza la sottoscrizione dell'amministratore di sostegno. La beneficiaria non può comunque sottoscrivere, senza la cofirma dell'amministratore, nessun negozio giuridico del valore superiore ad Euro 100,00.

L'amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l'esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresi, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell'interesse della persona beneficiaria.

L'amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L'istituto consentirà all'amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno.

LIMITE DI SPESA (405, V, n. 5, c.c.): la pensione/reddito mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso.

La persona beneficiaria non può compiere nessuno degli atti di cui agli <u>artt. 374 e 375 c.c.</u> se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.

visti ed applicati gli artt. 344, 404 cod. civ.,

DELEGA immediatamente il SER.T di..., dipartimento Dipendenze, affinché, previa presa in carico della persona beneficiaria, valutata la specifica situazione soggettiva, eroghi un servizio di sostegno e recupero per il soggetto beneficiario, eventualmente mediante anche un sostegno psicologico

CAPACITÀ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l'amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell'odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria (412 c.c.).

SI PRECISA che le autorizzazioni contenuto nell'odierno decreto sono cd. dinamiche: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obbiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in Diritto & Giustizia 2011, 30 giugno).

DISPONE che l'amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (MÓD. 380). Termine entro cui depositare il rendiconto annuale: SETTEMBRE 2013; SETTEMBRE 2014.

Visto l'art. 405, comma VI, c.c.

MANDA alla cancelleria per l'annotazione dell'odierno decreto nell'apposito registro e per la comunicazione del medesimo all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,

MANDA alla cancelleria affinché si provveda all'iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.

Visto il D.Las. 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

DECRETO immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)

COMUNICAZIONI

all'amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria


alle persone intervenute nel procedimento, a cura dell'Amministratore di Sostegno

al SER.T, a cura dell'amministratore di sostegno

al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria alla persona beneficiaria, a cura dell'Amministratore di Sostegno,

FISSA l'udienza in data 12 ottobre 2012 ore 9.20, per il giuramento dell'amministratore di sostegno, disponendo la comparizione personale della persona beneficiaria.

Così deciso in Varese, il 3 ottobre 2012.



n. 1/3 Risultato successivo



Contenuti d'autore







Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.I.

TUTELA E CURATELA

Amministrazione di sostegno

Codice Civile (1942) art. 2645 ter


Codice Civile (1942) art. 2674 bis

Codice Civile (1942) art. 405

Codice Civile (1942) art. 412

Disp. Att. Trans. Codice Civile art. 113 ter

LS 9 gennaio 2004 n. 6 L.



Tribunale Roma, sez. V, 08/09/2008

M.A. c. Avv. Nicolini c. Agenzia territorio

Foro it. 2009, 9, 2511



Documento n. 1 di 3 Archivio: Giurisprudenza

TUTELA E CURATELA

Amministrazione di sostegno

Codice Civile (1942) art. 2645 ter

Codice Civile (1942) art. 2674 bis

Codice Civile (1942) art. 412

Codice Civile (1942) art. 427

Disp. Att. Trans. Codice Civile art. 113 ter

LS 9 gennaio 2004 n. 6 L.

LS 30 dicembre 2005 n. 273 D.L.

LS 30 dicembre 2005 n. 273 art. 39 nonies D.L.

LS 23 febbraio 2006 n. 51 art. 1 L.

Il decreto del giudice tutelare che, nell'aprire la procedura di amministrazione di sostegno, impedisca all'incapace assistito di compiere atti dispositivi di un bene immobile è trascrivibile presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Corte appello Roma, sez. I, 04/02/2009

M.A. c. Avv. Nicolini c. Agenzia territorio

Foro it. 2009, 9, 2511

Documento n. 2 di 3 Archivio: Giurisprudenza

TRASCRIZIONE

Atti soggetti a trascrizione relativi ad immobili

Costituzione della Repubblica art. 32

Costituzione della Repubblica art. 42

Costituzione della Repubblica art. 47

Codice Civile (1942) art. 1322

Codice Civile (1942) art. 2643

Codice Civile (1942) art. 2645 ter

Codice Civile (1942) art. 2674 bis

Codice Civile (1942) art. 2915

Codice Civile (1942) art. 405

Codice Civile (1942) art. 412

Codice Civile (1942) art. 427

Disp. Att. Trans. Codice Civile art. 113 ter

LS 9 gennaio 2004 n. 6 L.

LS 30 dicembre 2005 n. 273 D.L.

LS 23 febbraio 2006 n. 51 L.

Persona (diritti e doveri della) - Persona totalmente o parzialmente disabile (a.d.s. a tutela di) - L. 9 gennaio 2004 n. 6 (forme di pubblicità ex) - Beni immobili del beneficiario (salvaguardia dei) - Circolazione dei beni (principi ed esigenze di certezza e di sicurezza nella) - Titolare dei beni immobili (limiti alla circolazione per incapacità del) - Conoscenza dei vincoli e dei limiti (diritto d'ogni terzo alla) - Via preventiva ed ordinaria (sussistenza del diritto dei terzi in) - Realizzazione di interessi personali e patrimoniali meritevoli di protezione incondizionata (beni immobili vincolati alla) - Rilevanza e strumenti cautelari - Soggetto disabile e beneficiario di a.d.s. (trascrizione ex art. 2645-ter c.c. del vincolo a tutela di) - Ammissibilità - Ogni terzo (trascrizione ex art. 2645-ter c.c. del vincolo a tutela di) - Ammissibilità.



Ritenuto che, per volontà autentica, è consentito, in via ordinaria e preventiva, a chiunque di avere esatta contezza dell' esistenza di limiti alla circolazione dei beni immobili, per, temporanea o parziale, diminuita capacità del titolare del relativo potere dominicale, l'art. 2645 ter c.c. consente la trascrizione nei registri immobiliari, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione degli atti in forma pubblica con cui beni immobili siano destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela e riferibili a persona, con disabilità, beneficiaria di a.d.s.

Corte appello Roma, sez. I, 04/02/2009

Dir. famiglia 2009, 2, 665 Il civilista 2010, 9, 93

Documento n. 3 di 3 Archivio: Giurisprudenza

TUTELA E CURATELA Amministrazione di sostegno

Codice Civile (1942) art. 2645 ter LS 9 gennaio 2004 n. 6 L.



Tutela e curatela - Amministrazione di sostegno - Provvisoria - Decreto di apertura - Trascrizione nei registri immobiliari - Trascrivibilità.

È trascrivibile nei registri immobiliari il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione di sostegno provvisoria che, e per la parte in cui, inibisce al soggetto amministrato il compimento di atti di disposizione di un proprio immobile.

(Accoglie reclamo ex art. 113-ter, comma 3, disp. att. c.c.).

Corte appello Roma, sez. I, 04/02/2009

N. e altro c. M.P. e altro

Giust. civ. 2009, 4-5, 1119

(1-2) Si riassume brevemente la vicenda di fatto che ha dato origine ai due contrastanti provvedimenti di cui *supra*. Il giudice tutelare del Tribunale di Roma, nel dichiarare aperta l'amministrazione di sostegno di M.A., interdiceva, tra l'altro, allo stesso, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e, in particolare, il compimento di atti di disposizione della proprietà di un immobile. L'amministratore di sostegno provvisorio chiedeva al conservatore dei registri immobiliari di Roma la trascrizione del predetto decreto del

giudice tutelare sull'indicato immobile, trascrizione che veniva eseguita con riserva.

Con ricorso l'amministratore di sostegno si rivolgeva al Tribunale di Roma proponendo reclamo avverso detta trascrizione con riserva al

sensi degli art. 2674-bisc.c. e 113-terdisp. att. c.c.

Il Tribunale di Roma rigettava il reclamo. In particolare il rigetto era motivato sul fatto che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno non rientra fra gli atti trascrivibili presso la conservatoria dei registri immobiliari; che la trascrizione concerne solo una serie di atti relativi a beni immobili; che il provvedimento de quo, pur incidendo sulla capacità di agire di M.A., ha proprie specifiche forme di pubblicità sicché appare improprio il richiamo all'art. 2645-terc.c. In ogni caso, le esigenze cautelari prospettate dal reclamante sono assistite, sempre secondo il Tribunale, dalla possibilità di annullare su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, degli eredi e aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione di norme di legge o di disposizioni contenute nel decreto che dispone l'amministrazione di sostegno.

Con reclamo proposto ex art. 113-ter, comma 3, c.c. l'amministratore di sostegno provvisorio impugnava detto provvedimento alla Corte di appello di Roma, ribadendo il proprio diritto all'accoglimento della domanda di trascrizione senza riserva del decreto del giudice tutelare. La Corte di appello di Roma accoglieva detto reclamo con il provvedimento di cui supra. In particolare, le motivazioni alla base della pronuncia di accoglimento si fondavano sull'opportunità (come evidenziato da parte reclamante) di estrapolare dal contesto normativo dato dagli art. 412 e 427 c.c. nonché dalla l. 9 gennaio 2004 n. 6, istititutiva dell'amministrazione di sostegno, la volontà legislativa di consentire, preventivamente e ordinariamente che «chiunque possa e debba avere contezza dell'esistenza di limitazioni alla circolazione di beni immobili per la temporanea ovvero parziale diminuita capacità del titolare del relativo diritto dominicale». Pertanto, nonostante la

norma dell'art. 2645-terc.c. abbia come principali destinatari i c.d. «trust», il decreto del giudice tutelare che ha ad oggetto l'indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell'incapace sottoposto ad amministrazione di sostegno, non si discosta dai requisiti richiesti per l'applicabilità della stessa norma.

In sostanza, ed è questo il principio fondamentale affermato dalla Corte di appello, le norme sull'amministrazione di sostegno nonché la disposizione dell'art. 2645-terc.c. vanno interpretate in linea con l'obiettivo avuto di mira dal legislatore e quest'ultima previsione applicata ogni volta che sia necessario render nota l'esistenza di un provvedimento che limita la disponibilità di un bene immobile di proprietà di incapace sottoposto ad amministrazione di sostegno. Ciò in conformità del parere espresso dal pubblico ministero, il quale evidenziava come il provvedimento del giudice tutelare, di inibizione di atti di disposizione dell'immobile di proprietà dell'incapace, doveva essere interpretato come atto finalizzato alla realizzazione di interessi riferibili, per l'appunto, a persona disabile e, pertanto, alla conservazione della destinazione dell'immobile, per la durata della vita dell'amministranda ad abitazione della stessa.

Così brevemente riassunta la vicenda di fatto e in diritto, deve rilevarsi come non constino precedenti in termini, trattandosi di questione del tutto nuova. La giurisprudenza si è infatti concentrata soprattutto sulle esigenze che possono/devono imporre la scelta per l'amministrazione di sostegno piuttosto che per l'interdizione o l'inabilitazione del soggetto incapace. In giurisprudenza per altra fattispecie (similare ma nient'affatto analoga) v., da ultimo, Trib. Modena, sez. II, 22 luglio 2008, in *Giur. loc. Modena*, 2008, secondo cui con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare può disporre che la cancelleria non provveda all'annotazione del decreto stesso nel registro di cui all'art. 47 disp. att. c.c., né a darne comunicazione all'ufficiale dello stato civile per le annotazione a margine dell'atto di nascita del beneficiario, ove la capacità di agire di quest'ultimo non sia stata in alcuna misura limitata dalla predetta misura di protezione.

Per una completa panoramica recente sulla giurisprudenza e sulla dottrina in tema di amministrazione di sostegno, cfr. BONILINI, TOMMASEO, Dell'amministrazione di sostegno, in Il Codice civile. Commentario diretto da BUSNELLI, Milano 2008, sub art. 404-413; L'amministrazione di sostegno a cura di PATTI, Milano 2005; L'amministrazione di sostegno a cura di FERRANDO, Milano 2005; SAN GIORGIO, L'amministrazione di sostegno. Profili problematici e prospettive di riforma, in questa Rivista, 2006, n. 12, suppl.

In particolare sull'art. 2645-terc.c., cfr.: GAZZONI, Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c., in questa Rivista, 2006, II, 169 ss.; GABRIELLI G., Vincoli di destinazione importanti, separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, n. 3, 321 ss.; VENCHIARUTTI, Amministrazione di sostegno e trust per una protezione articolata del disabile, in Nuova giur. civ. comm., 2006, 1209 ss.; sugli effetti della trascrizione, cfr., di recente, ZACCARIA, TROIANO, Gli effetti della trascrizione, Torino 2005.